

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2956

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, FABBRI, MARNIGA, MANCIA, BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, CALVI e FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1991

Integrazione del Fondo contributi della Cassa per il credito alle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. - La Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) ha lo scopo di favorire lo sviluppo degli investimenti produttivi delle imprese artigiane, tramite interventi di agevolazione sulle operazioni di finanziamento effettuate dalla banche e dalle società di *leasing*, a valere sul fondo contributi di cui all'articolo 37 della legge n. 949 del 1952.

In questo ambito, l'Artigiancassa svolge una funzione fondamentale per lo sviluppo dei finanziamenti artigiani. Soltanto negli ultimi cinque anni, sono state agevolate circa 450 mila operazioni di credito e di *leasing*, per un importo intorno a 20 mila miliardi di lire. Ciò ha consentito la realizzazione di investimenti in laboratori e

macchinari per quasi 25 mila miliardi di lire e la creazione di oltre 250 mila nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda l'attuale operatività dell'Istituto, si rileva una situazione di totale esaurimento delle disponibilità di contributo; situazione che non consente l'accoglimento delle operazioni di finanziamento presentate dalle imprese artigiane. Sulla base dei dati riferiti al primo semestre del 1991, risulta un volume di domanda di credito e di *leasing* in attesa di agevolazione superiore a 2.000 miliardi di lire. Al riguardo si fa presente che il mancato accoglimento di tale volume di domanda comporta un «congelamento» di investimenti nel comparto artigiano per circa 3 mila miliardi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lire; ciò in una fase economica nella quale le imprese artigiane sono impegnate nel potenziamento delle proprie strutture produttive, in vista dell'integrazione dei mercati europei del 1993.

Tale situazione evidenzia la necessità di assicurare condizioni di correntezza agli interventi agevolativi dell'Artigiancassa che attualmente rappresentano l'unica possibilità di finanziamento delle imprese artigiane.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991, 1992 e 1993, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.